

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

FINANZE (VI)	<i>Pag.</i>	3
INDICE GENERALE	<i>Pag.</i>	22

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

PAGINA BIANCA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i>)	13

SEDE REFERENTE

Venerdì 5 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 10.10.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 5291 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che si procederà all'esame delle proposte emendative accantonate e di quelle relative agli articoli non ancora trattati.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, informa preliminarmente di aver presentato le proposte emendative 4.0100, 5.100, 8.101, 9.0100, 12.101 e 15.100, le quali affrontano numerose tematiche accantonate nel corso delle precedenti sedute, raccogliendo

gli spunti di numerose proposte emendative, che sarebbero pertanto assorbite dalle predette proposte.

Passando quindi agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 1, invita al ritiro dell'emendamento Pagano 1.9.

Avverte quindi che l'emendamento Fugatti 1.11 è stato assorbito dall'emendamento Causi 2.50, approvato in precedenza.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, esprime parere favorevole sulle proposte emendative 4.0100, 5.100, 8.101, 12.101 e 15.100 del relatore, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 9.0100 del relatore.

Concorda con i pareri espressi dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Pagano 1.9, relativamente alla parte non assorbita dall'emendamento 1.100 del relatore, già approvato.

Gianluca PINI (LNP) sottoscrive l'emendamento Fugatti 1.11, che ritira.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bernardo 2.15 e Galletti 2.24, a condizione

che siano riformulati nei seguenti termini: « al comma 2, lettera *h*), aggiungere, in fine, le parole: “, tenendo conto, nel caso delle detrazioni IMU, delle condizioni socioeconomiche e dell’ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell’ISEE” ».

Esprime altresì parere favorevole sull’emendamento Albini 2.27, a condizione che sia riformulato: « al comma 2, sostituire la lettera *a*) con la seguente: “*a*) ridefinire le competenze delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche al fine di validare le funzioni statistiche di cui al comma 2, lettera *e*), numero 1.2), e lettera *f*), numero 1), di prevedere procedure pregiudiziali per la definizione delle controversie, e modificarne la composizione assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell’Agenzia del territorio e di rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, di professionisti e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria, nonché di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa;” ».

Esprime altresì parere favorevole sull’emendamento Ventucci 2.69, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « al comma 2, lettera *e*), dopo le parole: “legge 21 novembre 2000, n. 342,” aggiungere le seguenti: “, nel quadro della collaborazione tra i Comuni e l’Agenzia del territorio,” e dopo le parole: “anche collettiva” aggiungere le seguenti: “, compresi quelli telematici,” ».

Invita invece al ritiro di tutti gli altri emendamenti accantonati riferiti all’articolo 2.

Il sottosegretario Vieri CERIANI concorda con il parere espresso dal relatore.

Cosimo VENTUCCI (PdL) accoglie la proposta di riformulazione degli emendamenti Bernardo 2.15 e Galletti 2.24, che sottoscrive.

Tea ALBINI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.27.

La Commissione approva gli emendamenti Bernardo 2.15 e Galletti 2.24, come riformulati (*vedi allegato*). Respinge l’emendamento Bernardo 2.16 ed approva l’emendamento Albini 2.27, come riformulato, risultando pertanto assorbiti gli identici emendamenti Montagnoli 2.28 e Osvaldo Napoli 2.30, nonché gli emendamenti Barbato 2.31, nonché Zeller 2.32 e 2.33.

Cosimo VENTUCCI (PdL) sottoscrive l’emendamento Pagano 2.29, che ritira.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede di accantonare l’emendamento Messina 2.45, in quanto esso riguarda la tematica generale della riorganizzazione dell’Amministrazione finanziaria, che dovrà essere discussa unitamente alle altre proposte emendative presentate in merito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona gli emendamenti Messina 2.45 e Leo 2.65, vertenti sulla tematica della riorganizzazione delle agenzie fiscali, che dovrà essere affrontata nel quadro dell’articolo 9.

Cosimo VENTUCCI (PdL) ritira il proprio emendamento 2.70 ed accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.69.

La Commissione approva l’emendamento Ventucci 2.69, come riformulato.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull’emendamento Montagnoli 2.59, richiama l’esigenza che sia consentito di ricorrere, non solo per i motivi di legittimità ma anche per quelli di merito, avverso gli atti generali relativi alla determinazione e alla revisione delle tariffe d’estimo. Evidenzia quindi come la mancata possibilità di ricorrere per motivi di merito in tali casi determinerebbe un grave *vulnus* per il contribuente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, precisa che l'emendamento Albini 2.27, approvato nella riformulazione proposta dal relatore, introduce un adeguato sistema di verifica da parte delle commissioni censuarie sulla correttezza della procedura di formazione delle tariffe d'estimo.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce che a suo parere permane una grave lacuna del sistema di tutele per il contribuente, in quanto il giudizio di merito ha maggiore pregnanza rispetto alla verifica del corretto svolgimento della procedura.

Marco CAUSI (PD) rammenta che il tema è stato ampiamente approfondito dalla Commissione e che il testo proposto dal relatore è stato condiviso nel corso del dibattito.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, precisa che l'emendamento Albini 2.27, come riformulato ed approvato dalla Commissione, rappresenta una sintesi del dibattito svoltosi sul tema in Commissione. Fa notare come in nessun altro Paese europeo sia consentito presentare ricorso sulla regolarità del processo di definizione delle tariffe d'estimo, osservando come, nella logica del testo approvato, le commissioni censuarie, che pure non rappresentano un organo giudiziario, svolgerebbero, in posizione di terzietà, il compito di verificare la correttezza e la congruità del processo formativo delle tariffe d'estimo.

Antonio BORGHESI (IdV) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Montagnoli 2.59.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Galletti 2.46, nonché Montagnoli 2.59 e 2.60.

Marco CAUSI (PD) ritira il proprio emendamento 2.64.

Gianluca PINI (LNP) sottoscrive l'emendamento Comaroli 2.66, che ritira.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bernardo 3.16, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere all'articolo 9, comma 1, in fine alla lettera a), le parole: « , con particolare rafforzamento del contrasto alle frodi carosello, nonché agli abusi nelle attività di *money transfer* e di trasferimento di immobili ».

Invita invece al ritiro di tutti gli altri emendamenti accantonati riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario Vieri CERIANI concorda con il parere espresso dal relatore.

Cosimo VENTUCCI (PdL) sottoscrive l'emendamento Galletti 3.9, che ritira, ritirando inoltre il proprio emendamento 3.25. Sottoscrive quindi l'emendamento Bernardo 3.16, che riformula nel senso indicato dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Bernardo 3.16, come riformulato, assumerà il nuovo numero 9.100, in quanto riferito, nella nuova formulazione, all'articolo 9.

Marco CAUSI (PD) ritira i propri emendamenti 3.10 e 3.19.

Francesco BARBATO (IdV) ritira i propri emendamenti 3.14 e 3.15.

Antonio BORGHESI (IdV), ritira il proprio emendamento 3.24.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Bernardo 9.100 (ex 3.16) e respinge gli emendamenti Cambursano 3.17, Comaroli 3.22 e Fugatti 3.20.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Galletti 4.01 e 4.02 e Fugatti 4.08.

Il sottosegretario Vieri CERIANI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 4.0100 del relatore.

Cosimo VENTUCCI (Pdl) sottoscrive gli articoli aggiuntivi Galletti 4.01 e 4.02, che ritira.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Leo 4.05 è accantonato, in quanto vertente sulla tematica del riordino delle agenzie fiscali.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fugatti 4.08.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, illustra il proprio emendamento 5.100.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Causi 5.5, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire l'alinea del comma 1 con la seguente: « 1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive, al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi: ».

Invita invece al ritiro di tutti gli altri emendamenti accantonati, riferiti all'articolo 5.

Il sottosegretario Vieri CERIANI concorda con il parere espresso dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ventucci 5.15 e Causi 5.12 devono intendersi assorbiti dall'emendamento 6.100 del relatore, già approvato.

Cosimo VENTUCCI (Pdl) sottoscrive gli emendamenti Pagano 5.1, Leo 5.6 e 5.9, nonché Galletti 5.10, che ritira.

Marco CAUSI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 5.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zeller 5.2, Borghesi 5.3 e Messina 5.4, approva l'emendamento Causi 5.5, come riformulato, re-

spinge gli emendamenti Cambursano 5.7 e Montagnoli 5.8 ed approva l'emendamento 5.100 del relatore.

Francesco BARBATO (IdV) propone di accantonare il proprio emendamento 5.11.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, rileva come il tema affrontato dall'emendamento Barbato 5.11 sia sicuramente di interesse ma necessita di ulteriori approfondimenti, da svolgere in altra sede.

Francesco BARBATO (IdV) ricorda come già in precedenza il relatore abbia evidenziato il forte interesse del tema posto con il proprio emendamento 5.11. Chiede quindi che sia svolto ogni possibile approfondimento in questa sede prima di porlo in votazione.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, rileva di essersi limitato ad affermare che la proposta emendativa in questione affronta un tema interessante. Ribadisce, peraltro, in questa sede, l'invito al presentatore a ritirarlo.

Francesco BARBATO (IdV) insiste per la votazione del proprio emendamento 5.11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barbato 5.11, Montagnoli 5.13 e Zeller 5.14.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Forcolin 7.8 e Leo 7.1 devono intendersi assorbiti dagli emendamenti 11.13 e 11.9, già approvati, mentre l'emendamento Gioacchino Alfano 7.13 è accantonato, vertendo sui temi della riscossione coattiva, che saranno affrontati nell'ambito dell'articolo 10.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 7.

La Commissione respinge l'emendamento Leo 7.18.

Francesco BARBATO (IdV) chiede al Governo ed al relatore di porre la massima attenzione, svolgendo ulteriori riflessioni, sull'emendamento Donadi 7.28.

Tale proposta emendativa riguarda, infatti, il rapporto con il contribuente, nella direzione di una maggiore semplificazione e di un dialogo più forte con il fisco.

Rileva quindi come tale riforma sia molto attesa dai cittadini e possa cambiare il volto della pubblica amministrazione ed il rapporto tra contribuente e Amministrazione fiscale.

Il sottosegretario Vieri CERIANI rileva preliminarmente come l'emendamento Donadi 7.28 abbia finalità e contenuto apprezzabili. Rileva, peraltro, che gli obiettivi ivi previsti sono, da una parte, realizzabili attraverso il monitoraggio, come già previsto in altra parte nel disegno di legge di delega. Al contempo, il confronto tra l'Amministrazione fiscale e i contribuenti prima delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sul reddito e all'imposta sul valore aggiunto già avviene per prassi, ricordando in particolare che l'Agenzia delle entrate ha effettuato numerosi contatti lo scorso anno e nell'anno in corso.

Sottolinea, pertanto, che si tratta di modalità già seguite in via amministrativa e che non sembra quindi necessaria una previsione legislativa al riguardo.

Invita quindi la Commissione a valutare gli aggiustamenti normativi che possano consentire di fare ciò che oggi non è possibile. È in particolare, a suo avviso, opportuno avviare un confronto in forma più organica e strutturata, basandosi sugli studi di settore dell'anno precedente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, suggerisce di trasformare l'emendamento Donadi 7.28 in ordine del giorno.

Francesco BARBATO (IdV) ritira l'emendamento Donadi 7.28, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vieri CERIANI presenta l'emendamento 8.100 del Governo, il

quale apporta alcune modifiche al comma 1 dell'articolo 8, prevedendo che non possano essere ridotte le pene minime stabilite dalla legislazione vigente per quanto riguarda i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione di utilizzo di documentazione falsa.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 8.100 del Governo.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ventucci 8.15, Barbato 8.6 e Comaroli 8.14, a condizione che siano riformulati nel senso di sostituire le parole: « di polizia giudiziaria », con le seguenti: « dell'Amministrazione finanziaria ».

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Ventucci 8.16, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, al comma 1 dell'articolo 10, la seguente lettera: « d-bis) ampliamento delle possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, e riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi ».

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Savino 8.9, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, al comma 1 dell'articolo 10, la seguente lettera: « d-bis) prevedere la non pignorabilità dei beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni, necessari al proseguimento dell'attività economica ».

Invita invece al ritiro di tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi accantonati riferiti all'articolo 8.

Il sottosegretario Vieri CERIANI concorda con il parere espresso dal relatore.

Cosimo VENTUCCI (PdL) sottoscrive gli emendamenti Leo 8.3, 8.2 e 8.4, nonché Pagano 8.10, che ritira.

La Commissione approva l'emendamento 8.100 del Governo e respinge l'emendamento Cambursano 8.1.

Francesco BARBATO (IdV) rileva come, tanto più in un clima come quello che si respira in questi giorni, la riformulazione degli emendamenti 8.15, 8.6 e 8.14 proposta dal relatore vada valutata con la massima attenzione.

Ritiene, infatti, che il riferimento agli organi di polizia giudiziaria abbia un senso perché si tratta di intervenire in ambiti in cui il problema della disponibilità di mezzi, come le autovetture, è realmente sentito, tanto più considerato che si tratta di persone che operano tutti i giorni sulla strada.

L'estensione delle previsioni in questione all'amministrazione civile potrebbe invece essere interpretata negativamente dai cittadini, che la accosterebbero alle cosiddette « auto blu ».

Comprende dunque lo spirito della proposta di riformulazione del relatore, ma ritiene che si indebolirebbe l'operatività della norma, rischiando di non essere compresi dall'opinione pubblica.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, condivide le osservazioni espresse dal deputato Barbato, mutando pertanto il parere espresso sugli identici emendamenti Ventucci 8.15, Barbato 8.6 e Comaroli 8.14, per i quali esprime parere favorevole nel testo presentato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ventucci 8.15, Barbato 8.6 e Comaroli 8.14, risultando pertanto assorbito l'emendamento Comaroli 8.12.

Cosimo VENTUCCI (PdL) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 8.16.

Elvira SAVINO (PdL) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 8.9 e ritira il proprio articolo aggiuntivo 8.02.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ventucci 8.16 e Savino 8.9, come riformulati, assumeranno, rispettivamente, i nuovi numeri 10.200 e

10.201, in quanto riferiti, nelle nuove formulazioni, all'articolo 10.

La Commissione approva l'emendamento Ventucci 10.200 (ex 8.16) e respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Barbato 8.7 e 8.8 e Montagnoli 8.11.

Francesco BARBATO (IdV) ritira il proprio emendamento 8.5.

Marco CAUSI (PD) ritira il proprio emendamento 8.13.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 8.101 del relatore e l'emendamento Savino 10.201 (ex 8.9); respinge quindi l'articolo aggiuntivo Messina 8.01.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, avverte che, alla luce di una più attenta valutazione della tematica, ritiene di poter accogliere lo spunto contenuto nell'emendamento Fugatti 9.8, a condizione che sia riformulato nel senso di integrare la lettera b) dell'articolo 11. Dal momento che tale ultimo articolo è stato integralmente sostituito dall'approvazione degli identici emendamenti Albini 11.13 e Forcolin 11.9, come riformulati, propone di riformulare ulteriormente tali proposte emendative, integrandole anche con il contenuto sostanziale dell'emendamento Fugatti 9.8.

Il sottosegretario Vieri CERIANI concorda con la proposta del relatore.

Tea ALBINI (PD) concorda con la proposta del relatore, riformulando ulteriormente il proprio emendamento 11.13.

Gianluca PINI (LNP) accoglie a sua volta la proposta del relatore, riformulando conseguentemente gli emendamenti Forcolin 11.9 e Fugatti 9.8, che sottoscrive.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, alla luce dell'ulteriore riformulazione proposta dal relatore ed accettata dai presentatori, gli identici emendamenti Albini 11.13 e Forcolin 11.9 saranno nuo-

vamente posti in votazione, nell'ulteriore nuova formulazione, unitamente all'emendamento Fugatti 9.8 che, come a sua volta riformulato, assumerà il numero 11.100.

Maurizio BERNARDO (Pdl) ritira il proprio emendamento 11.5.

La Commissione approva gli identici emendamenti Albini 11.13, Forcolin 11.9 e Fugatti 11.100 (ex 9.8), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Forcolin 11.8 e Fugatti 11.11.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, illustra il proprio articolo aggiuntivo 9.0100.

Il sottosegretario Vieri CERIANI ribadisce il parere contrario sull'articolo aggiuntivo 9.0100 del relatore.

Cosimo VENTUCCI (Pdl), dà atto al relatore di avere interpretato, con la presentazione dell'articolo aggiuntivo 9.0100, lo spirito della risoluzione a sua firma n. 7-00916, in materia di riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria, approvata dalla Commissione Finanze nel luglio scorso.

Nel ribadire la contrarietà del suo gruppo ad un accorpamento delle Agenzie fiscali che avrebbe effetti solo sulla carta, sottolinea come la sintesi ora raggiunta appaia molto equilibrata, e consenta al Governo di procedere ad una reale razionalizzazione dell'Amministrazione finanziaria.

Preannuncia dunque il voto favorevole del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo 9.0100 del relatore.

Francesco BARBATO (IdV) ringrazia il relatore per aver accolto, nella formulazione dell'articolo aggiuntivo 9.0100, lo spirito del proprio articolo aggiuntivo 9.03. Coglie l'occasione per svolgere un'ulteriore riflessione con riferimento all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che si prevede venga trasformata in Agenzia dei giochi, al fine di potenziare le attività concernenti la regolazione e il controllo del gioco pubblico, il contrasto dei feno-

meni di giochi illegali e della dipendenza dal gioco.

Ricorda, infatti, che la Commissione ha elaborato il nuovo articolo 15 del provvedimento in esame tenendo conto dell'intenso lavoro svolto da lui e dal gruppo dell'Italia dei Valori in questi mesi sul settore dei giochi. Nel sottolineare come tale materia necessiti di essere affrontata con la massima sensibilità e cautela, ritiene che la riformulazione dell'articolo 15 porterà ad ulteriori modifiche ed al miglioramento dell'attività di controllo e allo sviluppo del settore dei giochi.

Rileva quindi come con l'assorbimento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle entrate prevista dal decreto – legge n. 95 del 2012 si rischi di compromettere i passi avanti compiuti in tale settore, in particolare e per quanto riguarda le azioni positive che l'AAMS ha svolto negli ultimi anni, in coerenza con gli indirizzi dati dal Governo Berlusconi e, prima, dal Governo Prodi.

Ricorda come in Commissione sia stata approvata una risoluzione con cui si chiede di dare seguito ai suddetti indirizzi governativi, tenendo conto dell'alto fatturato del settore, delle implicazioni con la criminalità e della diffusione di ludopatie.

Marco CAUSI (PD) esprime soddisfazione per la formulazione dell'articolo aggiuntivo 9.0100 del relatore, che raccoglie gli orientamenti emersi in seno alla Commissione, chiarendo opportunamente che la razionalizzazione dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria deve avere come obiettivi l'efficienza e la riduzione dei costi, ma anche la semplificazione dei rapporti con il contribuente e l'affinamento degli strumenti per la lotta all'evasione, mantenendo un legame stretto con l'attuazione del disegno di legge delega in esame.

Ringrazia quindi il relatore per avere individuato in modo preciso i criteri di delega ed i risparmi di costi da realizzare, preannunciando quindi il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sull'articolo aggiuntivo 9.0100.

Bruno CESARIO (PT) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, che ha consentito di tenere conto di gran parte del contenuto del proprio articolo aggiuntivo 9.04.

Ritiene che in tal modo giunga a conclusione un percorso che si è sviluppato in Commissione e che ha portato all'approvazione unanime di una risoluzione ed all'approvazione di un ordine del giorno.

Ricorda come su questo argomento vi sia stato sempre un lavoro condiviso da parte dei gruppi, con la finalità di ridurre la spesa ma nella consapevolezza che il meccanico accorpamento di strutture burocratiche non equivale sempre ad effettive riduzioni di spesa.

Ricorda, infatti, come anche come nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione sia stato sottolineato il rischio di dare luogo ad una riduzione delle entrate per lo Stato a causa dei tempi lunghi che coinvolgono di solito gli accorpamenti di strutture burocratiche tanto complesse come quelle dell'Amministrazione finanziaria.

Per tali ragioni, ritiene importante che la Commissione abbia definito in materia criteri di delega precisi e chiari, che il Governo sarà chiamato ad attuare.

Gianluca PINI (LNP) dà atto al relatore di aver elaborato un testo molto preciso, che il suo gruppo in parte condivide.

Sottolinea, in primo luogo, come la razionalizzazione delle strutture burocratiche dell'Amministrazione finanziaria debba costituire un obiettivo cardine, sia a livello centrale sia a livello periferico.

Preannuncia quindi che il suo gruppo, nel corso dell'esame al Senato, cercherà di modificare il provvedimento, al fine di rendere ancora più efficace la delega nei suoi principi fondanti e nel rapporto tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, che costituisce il vero problema del Paese.

Peraltro, preso atto in questa fase dello sforzo compiuto dal relatore, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 9.0100, manifestando sin d'ora la disponibilità a modificare il provvedimento per migliorarne le previsioni.

Ivano STRIZZOLO (PD) ringrazia il relatore per il proficuo lavoro svolto, intendendo evidenziare come quando la Commissione sia messa in condizione di lavorare, ne riceve un grande beneficio l'attività legislativa, anche in termini di miglioramento dei provvedimenti all'esame del Parlamento.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 9.0100 del relatore, risultando pertanto assorbiti gli articoli aggiuntivi Cesario 9.04, Barbato 9.03 e Leo 4.05, nonché gli emendamenti Messina 2.45, Leo 2.65, Messina 15.12 e Leo 15.2.

Antonio BORGHESI (IdV), con riguardo al riordino della disciplina della riscossione, intende segnalare all'attenzione del relatore la questione relativa al pagamento delle imposte di successione, nel caso di più eredi coobbligati. In tali casi, infatti, spesso l'agente della riscossione non aggredisce direttamente l'asse ereditario, bensì i singoli eredi coobbligati, che si possono trovare di fronte a ingiunzioni di pagamento per l'intero ammontare dei tributi dovuti, anche se beneficiari solo di una parte minima dell'eredità. Segnala, quindi, al relatore e al rappresentante del Governo tale situazione, che rappresenta una palese ingiustizia, auspicando che si possa introdurre nella delega il principio secondo cui, nel caso di pagamento di tasse ereditarie, l'agente della riscossione si debba prima soddisfare sull'asse ereditario e solo successivamente, in via subordinata, sugli eredi coobbligati.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide la segnalazione del deputato Borghesi, volta ad evidenziare un problema reale di giustizia nella riscossione delle tasse di successione. Ritiene peraltro che la questione dovrà essere affrontata nell'ambito dell'articolo 10, sul quale il relatore si appresta a presentare una proposta emendativa.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, formula l'emendamento 12.101, il quale affronta i

temi delle società di comodo e della continuità aziendale.

Il sottosegretario Vieri CERIANI presenta l'emendamento 12.100, il quale concerne il tema del regime fiscale dei lavoratori italiani all'estero. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 12.101 del relatore.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 12.100 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 12.100 del Governo, risultando pertanto assorbito l'articolo aggiuntivo Fugatti 15.03; approva altresì l'emendamento 12.101 del relatore.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, presenta il proprio emendamento 15.100, che riformula integralmente l'articolo 15, riprendendo il contenuto di gran parte degli emendamenti riferiti a tale articolo che invita dunque a ritirare. La proposta emendativa risolve inoltre il problema della sovrapposizione delle norme del comma 2 dell'articolo 15 e le previsioni dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012.

Il sottosegretario Vieri CERIANI esprime parere favorevole sull'emendamento 15.100 del relatore.

Francesco BARBATO (IdV) preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 15.100 del relatore, esprime soddisfazione per l'attenzione prestata dal relatore e dal Governo ai temi della regolazione e della vigilanza sul settore dei giochi. Sottolinea come tale atteggiamento positivo induca il gruppo dell'Italia dei Valori a modificare l'orientamento politico complessivo sull'intero provvedimento, grazie al fatto che, nel corso dell'esame sul provvedimento la Commissione ha potuto operare proficuamente, attraverso un confronto con il Governo e tra i gruppi. Auspica, quindi, che questa modalità di lavoro possa essere

estesa a tutta l'attività legislativa del Parlamento.

Ritira quindi i propri emendamenti 15.13, 15.11 e 15.10.

Cosimo VENTUCCI (PdL) ritira il proprio emendamento 15.14.

Marco CAUSI (PD) sottoscrive l'emendamento Garavini 15.4, che ritira.

La Commissione approva l'emendamento 15.100 del relatore, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Garavini 15.3, Barbato 15.8, 15.7 e 15.9, Garavini 15.5 e 15.6, nonché Paolo Russo 15.1.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.30, è ripresa alle 12.10.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, presenta l'emendamento 10.100, il quale sostituisce integralmente l'articolo 10, e affronta anche il tema della deducibilità dei costi da reato, mentre invita al ritiro di tutte le altre proposte emendative accantonate riferite all'articolo 10.

Il sottosegretario Vieri CERIANI esprime parere favorevole sull'emendamento 10.100 del relatore. Concordando altresì con i pareri espressi da quest'ultimo sulle altre proposte emendative riferite all'articolo 10.

Con riferimento al tema, sollevato in precedenza dal deputato Borghesi, concernente alcuni profili problematici dell'attività di riscossione nel caso di più soggetti tenuti solidalmente all'obbligazione tributaria, non ritiene in questa fase possibile dare una soluzione meditata ed efficace alla questione evidenziata, ritenendo peraltro utile presentare un ordine del giorno in materia.

Gianluca PINI (LNP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Forcolin 15.06, che ritira, in quanto vertente anch'esso sulla questione della deducibilità dei costi da reato oggetto di parte dell'emendamento 10.100.

La Commissione approva l'emendamento 10.100 del relatore, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Ventucci 10.13, Causi 10.10, Montagnoli 10.6, Ventucci 10.12, Barbato 10.3 e 10.4, nonché Gioacchino Alfano 7.13; respinge quindi l'emendamento Comaroli 10.8.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, presenta il proprio emendamento 2.100, il quale intende estendere il meccanismo della riforma degli estimi catastali anche a quelle aree del territorio nazionale in cui sussistono ancora catasti tavolari.

La Commissione approva l'emendamento 2.100 del relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, il testo, come risultante dalle modifiche approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, nonché alla Commissione Agricoltura, ai fini dell'acquisizione dei pareri.

Propone inoltre che, per ragioni di economia procedurale ai fini della discussione in Assemblea, il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate, sia accorpato in solo quattro articoli: in particolare, l'articolo 1 raccoglierà il contenuto degli attuali articoli 1, 16 e 17; l'articolo 2 raccoglierà le norme di cui agli attuali articoli 2, 3, 4 e 4-*bis*; l'articolo 3 raccoglierà le norme di cui agli attuali articoli 5, 6, 7, 8, 9, 9-*bis*, e 10; l'articolo 4 conterrà invece le norme ora recate dagli articoli 11, 12, 13 e 15, tenuto conto che l'articolo 14 è stato soppresso.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 14,30 di martedì 9 ottobre, nel corso della quale si procederà, entro le ore 15, a porre in votazione il mandato al relatore a riferire all'Assemblea sul provvedimento.

La seduta termina alle 12.20.

ALLEGATO

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: « disciplina relativa al catasto dei fabbricati » aggiungere le seguenti: « su tutto il territorio nazionale, ».

2. 100. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) ridefinire le competenze delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche al fine di validare le funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera e), numero 1.2), e lettera f), numero 1), di prevedere procedure pregiudiziali per la definizione delle controversie, e modificarne la composizione, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell'agenzia del territorio e di rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, di professionisti e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria, nonché di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa.

2. 27. *(Nuova formulazione)* Albinì, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: « legge 21 novembre 2000, n. 342, » ag-

giungere le seguenti: « , nel quadro della collaborazione tra i comuni e l'agenzia del territorio, » e dopo le parole: « anche collettiva » aggiungere le seguenti: « , compresi quelli telematici, ».

2. 69. *(Nuova formulazione)* Ventucci, Bernardo, Berardi.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: « , tenendo conto, nel caso delle detrazioni IMU, delle condizioni socioeconomiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell'ISEE; ».

***2. 15.** *(Nuova formulazione)* Bernardo.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: « , tenendo conto, nel caso delle detrazioni IMU, delle condizioni socioeconomiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell'ISEE; ».

***2. 24.** *(Nuova formulazione)* Galletti.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Coordinamento delle disposizioni in materia di evasione ed erosione con le procedure di bilancio).

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1,

norme dirette a coordinare le norme di attuazione dei criteri di delega di cui agli articoli 3 e 4 con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

4. 0100. Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: « 1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive, al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi: ».

5. 5. (Nuova formulazione) Causi, Albini, Carella, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: « e in ogni stato e grado del giudizio » *e, alla lettera g), sopprimere le parole:* « e gli interessi ».

5. 100. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 1, dopo le parole: « documentazione falsa » *aggiungere le seguenti:* « , per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 » *e ag-*

giungere, in fine, le parole: « , tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità ».

8. 100. Il Governo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « ; l'estensione, ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari, della possibilità, per l'Autorità giudiziaria, di affidare in giudiziale custodia tali beni agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative ».

***8. 15.** Ventucci, Bernardo, Berardi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « ; l'estensione, ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari, della possibilità, per l'Autorità giudiziaria, di affidare in giudiziale custodia tali beni agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative ».

***8. 6.** Barbato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « ; l'estensione, ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari, della possibilità, per l'Autorità giudiziaria, di affidare in giudiziale custodia tali beni agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative ».

***8. 14.** Comaroli, Fugatti, Forcolin.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « , fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi »

8. 101. Il Relatore.

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: « , con particolare rafforzamento del contrasto alle frodi carosello, nonché agli abusi nelle attività di money transfer e di trasferimento di immobili ».

9. 100. *(Nuova formulazione)* Bernardo, Pagano. (ex 3.16)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria).

1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una complessiva razionalizzazione e revisione dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) accorpamento delle strutture che, nell'ambito delle agenzie o delle diverse articolazioni civili dell'Amministrazione finanziaria, svolgono funzioni o compiti comuni omogenei, in un'ottica di maggiore efficienza e al fine di raggiungere significative economie di scala, con soppressione delle strutture e degli uffici ridondanti ed eliminazione delle duplicazioni di funzioni, affinando gli strumenti per la lotta all'evasione, favorendo la semplificazione dei rapporti con i contribuenti e sviluppando l'assistenza per l'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie, nonché definendo l'articolazione ottimale delle Agenzie fiscali ai fini dell'attuazione della presente legge;

b) potenziamento del Dipartimento delle Finanze nel ruolo di presidio delle attività di indirizzo, monitoraggio e controllo delle attività operative delle Agenzie fiscali, incluse le funzioni ispettive sulla regolarità formale e sostanziale nell'eser-

cizio delle attività inerenti all'imposizione tributaria, nonché di centro di analisi e di sviluppo delle strategie fiscali;

c) trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in Agenzia dei giochi, con l'attribuzione delle funzioni già spettanti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, al fine di potenziare le attività concernenti la regolazione e il controllo del gioco pubblico, il contrasto dei fenomeni di gioco illegale e della dipendenza dal gioco;

d) unificazione della gestione delle imposte di consumo in capo all'Agenzia delle Dogane, prevedendo in particolare il trasferimento della competenza in materia di accisa sui tabacchi;

e) ridefinizione delle competenze, dell'organizzazione e dei moduli operativi dell'Agenzia del Territorio, con l'obiettivo primario di garantire la revisione del catasto dei fabbricati e il regolare e tempestivo conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente legge;

f) riduzione degli uffici territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguente ridefinizione del livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale;

g) rafforzamento delle sinergie tra le diverse branche dell'Amministrazione finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, in particolare attraverso il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio;

h) salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei contribuenti, degli operatori economici e degli intermediari professionali, al fine di rendere meno onerosi gli adempimenti burocratici e nello spirito, indicato dallo Statuto dei diritti del contribuente, di mantenere un rapporto di correttezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuenti;

i) valorizzazione delle competenze professionali e del patrimonio di conoscenze tecniche e giuridico-economiche accumulato presso le diverse articolazioni dell'Amministrazione, al fine di garantire la piena continuità e coerenza dell'azione amministrativa;

l) riduzione e ottimizzazione degli spazi fisici utilizzati, attraverso la riduzione delle sedi, la razionalizzazione dell'uso degli spazi e la creazione di poli integrati dell'Amministrazione finanziaria, con tendenziale eliminazione del ricorso ad immobili in locazione di proprietà di terzi, al fine di realizzare una riduzione dei costi e di migliorare la fruibilità dei servizi da parte degli utenti;

m) tendenziale riduzione del numero degli incarichi dirigenziali, al fine di giungere a un rapporto tra dirigenza di livello generale e totale dei dirigenti, nonché tra dirigenza e numero totale dei dipendenti, equilibrato tra le diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria;

n) promozione delle attività di formazione che elevino il contenuto professionale delle prestazioni, al fine di aumentare le quote di personale a più alta qualificazione;

o) piena integrazione di tutte le banche dati esistenti presso l'Amministrazione finanziaria, assicurando la completa interoperabilità dei sistemi operativi informatici, anche attraverso la sostituzione dei sistemi informativi proprietari, al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione amministrativa, per quanto riguarda il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, nonché per ridurre gli oneri per la struttura informatica dell'Amministrazione.

2. Fino alla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al presente articolo è sospesa l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 23-*quater*, commi da 1 a 8 e da 10 a 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma

1, i commi da 1 a 8 e da 10 a 12 dell'articolo 23-*quater* del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono soppressi.

9. 0100. Il Relatore.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 10.

(Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali).

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, nonché per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate degli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ampliamento dell'istituto della conciliazione giudiziale relativamente alle controversie tributarie di competenza delle commissioni tributarie;

b) miglioramento dell'efficienza delle commissioni tributarie attraverso la ridistribuzione territoriale del personale giudicante;

c) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di:

1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un unico testo di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

2) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternaliz-

zazione delle funzioni in materia di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione dei principali elementi dei contratti stipulati, l'allineamento degli oneri e dei costi secondo le modalità e nella misura massima stabilita dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

3) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso;

4) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti;

5) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

6) prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi.

d) revisione del regime dei costi da reato, subordinandone l'indeducibilità alla sentenza di condanna penale; »

10. 100. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) ampliamento delle possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, e riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi;

10. 200. (Nuova formulazione) Ventucci, Bernardo, Berardi (ex 8.16).

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere la non pignorabilità dei beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni, necessari al proseguimento dell'attività economica;

10. 201. (Nuova formulazione) Savino (ex 8. 9).

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 11.

(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni).

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette

somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci;

b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi o oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) previsione di possibili forme di opzionalità. »

***11. 13.** *(Ulteriore nuova formulazione)*
Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 11.

(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni).

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci;

b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi o oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) previsione di possibili forme di opzionalità. »

***11. 9.** *(Ulteriore nuova formulazione)*
Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 11.

(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni).

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) del-

l'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci;

b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi o oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) previsione di possibili forme di opzionalità. »

***11. 100.** (Nuova formulazione) Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli (ex 9.8).

ART. 12.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « ritenute transfrontaliere, » aggiungere le seguenti: « al regime dei lavoratori all'estero, ».

12. 100. Il Governo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l'obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo e, dall'altro, di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari. »

12. 101. Il Relatore.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Giochi pubblici).

1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni a legislazione vigente in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello dell'Unione europea, nonché all'esigenza di prevenire i fenomeni di

ludopatia e di gioco minorile, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali;

b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;

c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;

d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, nonché in materia di disciplina relativa alle corse ippiche;

e) rivisitazione degli aggravi e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate;

f) anche al fine di contrastare più efficacemente il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'esercizio dei giochi pubblici, rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché degli esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni;

g) riordino ed implementazione delle vigenti disposizioni relative ai controlli ed all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di rafforzare l'efficacia preventiva e repressiva nei confronti dell'evasione e delle altre violazioni in materia, ivi comprese quelle concernenti il rapporto concessorio;

h) riordino ed implementazione del vigente sistema sanzionatorio, penale ed amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco *on-line*;

i) razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza di cui al predetto Testo unico idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più efficaci ed efficienti in ordine all'effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla funzione di raccolta lecita del gioco;

l) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:

1) istituzione della Lega Ippica Italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti;

2) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega Ippica Italiana, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

3) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta to-

tale, compresa tra il settantaquattro ed il settantasei per cento, da destinare al pagamento delle vincite;

4) alimentazione del fondo di cui al numero 2) mediante quote versate dagli iscritti alla Lega Ippica Italiana, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da

scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017.

15.100 Il Relatore.

INDICE GENERALE

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate nella seduta odierna)</i>	13

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 2,00



16SMC0007210